

VA CONDANNATO IL PUBBLICO DIPENDENTE CHE ABUSA DEL TELEFONO D'UFFICIO

GIOVANNI MAGLIARO

L'articolo 131 bis del codice penale stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Questa norma era stata a base della decisione della Corte d'Appello di Campobasso che aveva considerato di particolare tenuità, e quindi non punibile, il reato commesso da un dipendente pubblico il quale aveva usato per circa due anni il telefono d'ufficio per conversazioni private. Ma per la Cassazione la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale in quanto anche il reato continuato configura una ipotesi di "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento del beneficio, nella specie trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso di tempo. Ai fini della applicazione della causa di non punibilità sono del tutto inconferenti i riferimenti al ristoro del danno attuato dall'imputato nei confronti della Pubblica Amministrazione da cui dipendeva e della incensuratezza dell'imputato stesso. Quindi il dipendente pubblico che usi continuativamente e per lungo tempo la linea telefonica dell'ufficio per usi privati personali deve essere condannato per il reato di peculato.



n. 117
15 giugno 2020

La sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.6550 del 19 febbraio 2020 si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso in cui un dipendente pubblico si sia reso colpevole del reato di peculato per avere utilizzato ripetutamente per circa due anni il telefono dell'ufficio a fini personali.

Il Tribunale di Isernia aveva condannato il dipendente per il reato di peculato con riconoscimento del vincolo della continuazione per avere utilizzato abusivamente per circa due anni la linea telefonica della pubblica amministrazione. La decisione era stata tuttavia riformata in sede di appello dalla Corte d'Appello di Campobasso la quale aveva assolto l'imputato ritenendo che dovesse trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto anche in ragione della incensuratezza dell'imputato e dell'avvenuto risarcimento del danno causato alla pubblica amministrazione.

Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Campobasso che ha sostenuto la erroneità della sentenza della Corte d'Appello di quella città perché non aveva considerato che trattandosi di una condotta tenuta per circa due anni sussisteva la causa ostativa dell'abitualità del reato all'applicazione del beneficio di legge.

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale annullando la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso e rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno.

Ha ricordato che è stata accertata la consapevolezza da parte dell'imputato di utilizzare la linea telefonica per ragioni che esulavano da quelle di ufficio e che ciò cagionava un danno alla struttura pubblica.

Ha condiviso le ragioni espresse dal Procuratore Generale : la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale. Il reato continuato, trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per lungo lasso temporale, configura una ipotesi di comportamento abituale come tale ostativo al riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 131 bis del codice penale. Quindi il dipendente pubblico che ha abusato a lungo del telefono dell'ufficio deve essere condannato per peculato.